

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 529)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 febbraio 1969 (V. Stampato n. 623)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

e col **Ministro dell' Interno**
(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1969*

Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi
in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, istituito
con regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppresso.

Art. 2.

I titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo precedente, intestati al demanio dello Stato, saranno alienati alla quotazione di borsa e l'importo relativo sarà introitato al capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata « Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della Direzione generale del demanio ».

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.